REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1092 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o la modifica di tale autorizzazione.

(2) L'impiego del *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione ([2]).

(3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione del *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, data una modifica dei termini di tale autorizzazione. La modifica riguarda la formulazione dell'additivo e consiste nell'aggiunta di polietilenglicole (PEG 4000) nell'elenco dei crioprotettori che possono essere utilizzati per la produzione dell'additivo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti.

(4) Nei pareri del 6 marzo 2018 ([3]) e del 7 ottobre 2019 ([4]) l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, i preparati di PEG 4000 come eccipiente in formulazioni con *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) non modificano le conclusioni precedenti secondo le quali l'additivo in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute animale o umana o sull'ambiente e che è efficace come additivo per insilati. Pertanto non sussistono preoccupazioni per la salute quando il PEG 4000 è impiegato come crioprotettore nell'additivo *Lactococcus lactis* NCIMB 30160 fino a una concentrazione massima di 0,025 mg di PEG 4000/kg di insilato. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

(5) Dalla valutazione della modifica proposta dell'autorizzazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione, del 5 dicembre 2011, concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3).

([3]) *EFSA Journal* 2018; 16(3):5218.

([4]) *EFSA Journal* 2019; 17(11):5890.